

n. 88082/11
Cron. 34/12

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Capri

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il giudice unico del Tribunale di Napoli, dott. Manuela Montuori, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.3.2012 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.82/2011

tra

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. ti E. Ferraro e L.E. Nusco;

ricorrente

contro

INPS, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso come in atti dall'vv.to R. Maisto;

convenuto

OGGETTO:
Riconoscimento
indennità
di disoccup.

Considerato

-che l'istante lamenta, a seguito di regolare presentazione di istanza amministrativa, la mancata erogazione della indennità di disoccupazione ordinaria per gli anni 2009 e 2010;

-che il previo esperimento dell'iter amministrativo è circostanza non contestata, e comunque provata per via documentale, di tal che la domanda appare proponibile oltre che procedibile;

-che a norma dell' art. 19 R.D.L. 636/1939 "in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione";

-che la disposizione di riferimento evidenzia, quali fatti costitutivi del diritto, oltre lo stato di disoccupazione involontaria, il possesso in capo al richiedente di un

SENTENZA
9055/12
7

requisito assicurativo (almeno due anni di assicurazione) e di un requisito contributivo (un anno di contributi nel biennio precedente lo stato di disoccupazione);

-che, secondo i principi generali in tema di distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori, spetta a chi, in sede giudiziaria, chieda il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale allegare (art. 414 n.4.c.p.c.) e provare (art. 2697, comma 1, c.c.) i fatti costitutivi del diritto;

-che l'istante deduce e documenta la sussistenza sia del requisito assicurativo che di quello contributivo (cfr estratto contributivo in produzione parte ricorrente);

-che non va sottaciuta la mancanza di rilievi sul punto da parte dell'istituto resistente, che in memoria fa leva esclusivamente sulla circostanza dell'espatrio del ricorrente in Argentina, e sulla carenza della documentazione allegata alla domanda del 3.11.2010;

-che decadono dal beneficio in questione i lavoratori disoccupati che espatriano in paesi non membri della Unione Europea o non convenzionati;

-che al riguardo assume rilievo la circostanza, peraltro documentata, che tra Italia ed Argentina vige la Convenzione bilaterale sottoscritta in data 3.11.1981, ratificata dall'Italia con l. n. 32 del 18.1.1983 ed entrata in vigore in data 1.1.1984, finalizzata a disciplinare, nei rispettivi territori, il regime di sicurezza sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato, al fine di garantire la libera circolazione della manodopera;

- che l'art. 5 della Convenzione sancisce che " i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano";

- che al ricorrente spetta la somma complessiva lorda di € 11.656,80 a titolo di disoccupazione ordinaria per i mesi da novembre 2009 a marzo 2010, e da novembre 2010 al 13 aprile 2011, somma correttamente calcolata tenendo conto del massimale mensile stabilito dalla legge che, nell'anno 2009 è pari ad € 1.065,26, e nell'anno 2010 è pari ad € 1.073,25;

-che la domanda quindi appare meritevole di accoglimento;



...che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

p. q. m.


a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento da parte dell'Inps dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per il periodo di disoccupazione decorrente dal mese di novembre 2009 al mese di marzo 2010, nonché per il periodo di disoccupazione decorrente dal mese di novembre 2010 al 13 aprile 2011;

b) per l'effetto condanna l'Inps al pagamento della somma lorda di € 11.656,80 per i titoli e causali indicati, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla maturazione del credito al saldo.


c) condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Capri, 26.3.2012

Il Giudice
Manuela Montuori



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonio Pollastro



ASSI 20.04.2012

LA SCIA TA COPIA ESECUTIVA

AVV. ERICANO FERRARO e Ugo Proc
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Ugo Proc
Antonio Pollastro

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di CAPRI
Per copia conforme al suo originale
Oggi 27 GEN 2013
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonio Pollastro
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

